

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Risorse Idriche**

n. 494 - 13419 / 2017

OGGETTO: D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., D. Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. - Domanda in data 13/4/2015 di Acea Pinerolese Energia S.r.l. di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Usseglio, e di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Stura di Viù nel medesimo Comune.

Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.. Rigetto.

Il Dirigente

Premesso che

- in data 13/4/2015 la Acea Pinerolese Energia S.r.l. ha presentato domanda di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Usseglio a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Stura di Viù sempre in Comune di Usseglio, chiedendo di comprendere la relativa concessione tra gli assenti da includere nel provvedimento unico;
- con la medesima domanda, e con la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale inoltrata separatamente al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, veniva dato avvio ai seguenti procedimenti ed endoprocedimenti, oggetto della istruttoria integrata di concessione di derivazione d'acqua, autorizzazione unica e valutazione di impatto ambientale:
 - 1) parere di compatibilità ex D.Lgs 152/2006, art. 96;
 - 2) approvazione piano di utilizzo terre e rocce da scavo ex D.M. 161/2012;
 - 3) autorizzazione in linea idraulica ex R.D. 523/1904;
 - 4) autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/1989 e s.m.i.;
 - 5) autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
 - 6) Nulla contro demanio militare
 - 7) dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
 - 8) nulla osta/concessione per interferenza con la viabilità provinciale ex D.Lgs. 285/1992, D.P.R. 495/1992;
 - 9) concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico ex D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R;

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA

Servizio Risorse Idriche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 8616904 - Fax 011 8614280

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate)

risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)

www.cittametropolitana.torino.it

- 10) nulla osta realizzazione linea elettrica ex T.U. 11/12/1933 n. 1775, L.R. 23/84;
 - 11) nulla osta su vincolo archeologico ex D.Lgs. 42/2004;
 - 12) permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001;
 - 13) variante urbanistica ex L.R. 56/1977 e s.m.i., art. 17bis;
 - 14) parere di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale ex L. 447/1995;
 - 15) nulla osta per interferenza con la viabilità comunale ex D.Lgs. 285/1992, D.P.R. 495/1992;
 - 16) nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica o tubazioni metalliche sotterrate ex D.Lgs. 259/2003, art. 95;
 - 17) autorizzazione per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato ex D.Lgs. 259/2003, artt. 99 e 104;
 - 18) parere in materia sanitaria ex D.P.R. 447/1998;
 - 19) Nulla osta per interferenze con infrastrutture del Servizio Idrico Integrato;
 - 20) benessere tecnico sul progetto delle opere necessarie alla connessione ai sensi del TICA;
- con Ordinanza in data 16/7/2015 prot. n. 103729 la domanda in parola, presentata in concorrenza con la domanda in data 22/7/2011 di Enel Produzione SpA, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30 del 30/7/2015, in adempimento all'art. 12 comma 2 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.; con la medesima Ordinanza è stato sospeso il procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. fino all'avvenuto espletamento della procedura concorrenziale;
- in data 17/9/2015 si è svolta la prima riunione della Conferenza dei Servizi nell'ambito della istruttoria integrata tra i procedimenti di concessione di derivazione d'acqua e di valutazione di impatto ambientale, al fine di acquisire il parere e le eventuali richieste integrative dei soggetti pubblici interessati al rilascio degli atti di assenso necessari per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua ed il giudizio di compatibilità ambientale; nel corso di tale riunione è emerso quanto segue:
- il Settore Tecnico della Regione Piemonte, competente al rilascio della autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, ha evidenziato che, per quanto concerne l'opera di presa, questa *"... non avrebbe i requisiti di compatibilità idraulica"*, chiedendo conseguentemente di *"... inserire l'opera di presa a valle della confluenza od eventualmente anche a valle del ponte, per evitare l'interferenza con i fenomeni erosivi"*, nonché di svolgere *"... tutte le verifiche idrauliche di rito"*;
 - il Servizio Difesa del Suolo, competente al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dei lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i., ha evidenziato che la centrale idroelettrica risulta posizionata in corrispondenza di un canalone di valanga, attestando conseguentemente che *"Così come è localizzata, la costruzione dell'edificio di centrale non è comunque autorizzabile, in quanto turba l'assetto geomorfologico dell'area in esame per quanto concerne la legge sul vincolo idrogeologico e non garantisce la sicurezza dell'esercizio della funzione di produzione energia elettrica, per quanto riguarda le norme"*

di attuazione del PAI" (cfr. relazione in data 18/9/2015 allegata alla nota in data 23/9/2015 prot. n. 132550); nella medesima relazione venivano altresì rilevate incongruenze, nell'ambito dell'elaborato geologico, tra le categorie di sottosuolo interessate dagli scavi della centrale, e la necessità di eseguire le verifiche di stabilità delle fondazioni agli stati limite; sono state inoltre consegnate al progettista le perimetrazioni del PAI con riferimento sia all'area di valanga che alle aree inondabili, evidenziando che le stesse avrebbero avuto valore sino alla adozione degli elaborati geologici allegati alla variante di PRGC;

- con nota di questo Servizio in data 18/1/2016 prot. n. 5144 è stato trasmesso al proponente, per la presentazione delle integrazioni, il verbale della suddetta riunione unitamente ai pareri pervenuti, evidenziando che *"per quanto attiene il parere di compatibilità idraulica dell'opera di presa, formulato al momento in senso non favorevole da parte del competente Settore Tecnico regionale, nonché il posizionamento della centrale, le integrazioni da presentare non potranno introdurre varianti che, ai sensi dell'art. 27 comma 2 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., comportino modifiche delle opere o del luogo di presa o di restituzione in rapporto a quanto già esaminato da parte della Conferenza dei Servizi che, con riferimento ai progetti pubblicati e già ammessi a concorrenza, deve esprimersi sulla soluzione da preferire ai sensi dell'art. 26 del medesimo D.P.G.R."*;
- in data 14/4/2016 il proponente ha depositato gli elaborati progettuali aggiornati in esito alla riunione della Conferenza dei Servizi;
- in data 21/3/2017 si è svolta la seconda riunione della Conferenza dei Servizi volta a verificare il superamento dei motivi ostativi ai fini della compatibilità idraulica dell'intervento (ancorché non formalizzati ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 e s.m.i.) e, se del caso, ad esaminare le documentazione progettuale integrativa pervenuta a seguito della prima riunione, verificare i vincoli gravanti sulle opere, l'assenza di ulteriori elementi ostativi e/o di incompatibilità ambientale e acquisire gli atti di assenso/presupposti necessari al rilascio della concessione di derivazione d'acqua e al giudizio di compatibilità ambientale. Nel corso di tale riunione si è dato atto delle principali varianti intervenute in rapporto alla precedente configurazione progettuale: *"l'opera di presa risulta spostata verso valle, alla confluenza del Rio Arnas con la Stura di Viù, a circa 70 metri dalla posizione originariamente prevista; la condotta presenta lievi variazioni planoaltimetriche rimanendo comunque sulla sponda sinistra del corso d'acqua, la centrale risulta spostata dalla traiettoria del canale di valanga con conseguente necessità di attuare la restituzione, invece che nel Torrente Stura di Viù, in un rio che vi confluisce circa 100 metri a monte del punto di restituzione del primo progetto"* attestando, da parte del responsabile del procedimento di concessione di derivazione d'acqua, che, *"Poiché con riferimento alle suddette modifiche è da rilevare che le stesse risultano proposte in accoglimento delle criticità progettuali rilevate nel corso della precedente riunione della Conferenza dei Servizi sia sotto il profilo idraulico che sotto il profilo del vincolo idrogeologico, tenuto conto che le stesse comportano una diminuzione del tratto d'alveo sotteso e dunque senza necessità di una nuova valutazione dell'interesse dei terzi, si ritiene che dal punto di vista della procedura di concessione di derivazione d'acqua le stesse siano accoglibili"*. Successivamente a tali premesse, nel corso di tale riunione è emerso quanto segue:

- dal punto di vista idraulico l'intervento non risulta autorizzabile ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i., in quanto "... la realizzazione delle opere comporta un incremento del carico idraulico di 1,87 metri rispetto allo stato attuale in condizioni di piena Tr200, con potenziale esondabilità sulla strada e necessità di realizzazione di un piccolo argine. Vi è anche interferenza conseguente col ponte a valle dell'opera di presa, per il quale, pur esistendo il franco, lo stesso viene diminuito in conseguenza della realizzazione dell'intervento";
- dal punto di vista del vincolo idrogeologico l'intervento non risulta autorizzabile ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i. in quanto: 1) la centrale viene riposizionata esternamente al canalone di valanga precedentemente segnalato, ma in area classificata a pericolosità molto elevata (H) del PGRA (Piano Gestione Rischio Alluvioni) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, vigente per quanto riguarda i limiti delle trasformazioni d'uso del suolo nelle more dell'adeguamento del PRGC di Usseglio al PAI stesso; 2) per la realizzazione dell'intervento, trattandosi di servizio pubblico essenziale, necessiterebbe ai sensi dell'art. 9 del PAI di dichiarazione di non altrimenti localizzabilità da rilasciare a cura dell'Amministrazione comunale, che nel caso specifico l'ha già rilasciata con riferimento alla precedente configurazione; 3) permangono incongruenze, nell'elaborato geologico, tra le categorie di sottosuolo interessate dagli scavi della centrale, tra il calcolo delle azioni e delle reazioni fatto per la verifica di stabilità geotecnica delle fondazioni del fabbricato centrale, ai sensi del D.M. 14/1/2008, nel senso che il valore della reazione del terreno di imposta non è quello calcolato nella relazione geotecnica. Tali incongruenze erano già state segnalate nel corso della precedente riunione della Conferenza dei Servizi; stante quanto sopra il proponente viene invitato a posizionare la centrale "... in una zona esterna ai dissesti sulla base anche del documento di pianificazione vigente definito PGRA della AdBPo";
- con nota di questo Servizio in data 13/4/2017 prot. n. 46155 è stata formalizzata al proponente, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 e s.m.i., la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, al fine di acquisire, nei dieci giorni prescritti, la documentazione idonea al rilascio del parere favorevole dei soggetti preposti ad esprimersi in merito alla compatibilità dell'intervento sotto il profilo idraulico, idrogeologico, e con le disposizioni del PAI;
- in data 24/4/2017 il proponente ha depositato gli elaborati progettuali riportanti le controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza formulati con la sopracitata nota in data 13/4/2017;
- in data 5/6/2017 si è svolta la riunione della Conferenza dei Servizi finalizzata alla acquisizione del parere dei soggetti preposti ad esprimersi in merito alla compatibilità dell'intervento sotto il profilo idraulico, idrogeologico e con le disposizioni del PAI, al fine di valutare l'eventuale superamento dei motivi ostativi espressi e, se del caso, per l'esame della documentazione progettuale, delle modifiche introdotte e delle integrazioni pervenute a seguito della prima riunione della Conferenza dei Servizi in data 17/9/2015, l'analisi di tutti i vincoli gravanti sulle opere, la verifica dell'assenza di ulteriori elementi ostativi e/o di incompatibilità ambientale e alla acquisizione degli atti di assenso/presupposti necessari al rilascio della concessione di

derivazione d'acqua e del giudizio di compatibilità ambientale; nel corso di tale riunione si è dato atto delle principali varianti intervenute in rapporto alla precedente configurazione progettuale esaminata nella riunione della Conferenza dei Servizi del 21/3/2017: *“l'opera di presa viene mantenuta nella posizione già precedentemente indicata, alla confluenza del Rio Arnas con la Stura di Viù e circa 70 metri a valle dalla posizione originariamente prevista; permane una configurazione a trappola della traversa, la cui soglia tuttavia viene posta a quota 1,3 metri inferiore rispetto alla precedente versione; la centrale risulta spostata circa 300 metri in direzione NE, sempre a S della strada provinciale, ferma restando la restituzione nel rio che confluisce nel T. Stura di Viù circa 100 metri a monte del punto di restituzione del primo progetto”*. Successivamente a tali premesse, nel corso della riunione è emerso quanto segue:

- dal punto di vista della possibilità di rilascio della autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i., il Settore Tecnico della Regione Piemonte ha rilevato che, tra gli elaborati depositati in data 24/4/2017, *“Non è presente nessuna relazione idraulica né profili di moto permanente sufficientemente estesi a monte e a valle dell'opera di presa a supporto della scelta progettuale operata”*; tali elaborati avrebbero dovuto, tra l'altro, verificare la compatibilità idraulica del muro in sinistra presso l'opera di presa, la cui realizzazione è stata confermata dal progettista. Conseguentemente il Settore ha espresso il parere che *“Dal punto di vista idraulico non vi sono elementi per togliere i motivi ostativi posti”*;
- dal punto di vista della possibilità di rilascio della autorizzazione alla realizzazione dei lavori in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i., tale atto attualmente è in capo alla Regione Piemonte per effetto della L.R. 23/2015. La Regione, tuttavia, si è avvalsa dell'istruttoria tecnica del Servizio Difesa del Suolo della Città metropolitana di Torino – che aveva seguito l'istruttoria da tempi precedenti alla L.R. 23/2015. Il suddetto Servizio ha illustrato il proprio parere geologico depositando agli atti apposita relazione datata 31/5/2017, trasmessa con nota in data 1/6/2017 prot. n. 67013; da essa risulta che il proponente, in merito alle problematiche geotecniche connesse con la realizzazione dell'intervento, non ha svolto gli approfondimenti richiesti, né ha eliminato le incongruenze presenti tra gli elaborati grafici e quelli descrittivi; per quanto riguarda la problematica del posizionamento della centrale, viene evidenziato che *“... il fabbricato della centrale è spostato a nord rispetto al precedente step del progetto, è sempre in area inondabile ma al limite tra quest'ultima e l'area prova di dissesto, seppur esistendo nelle vicinanze settori privi di pericolosità geologica nota, più idonei per eventuali edificazioni. Pertanto, il nuovo posizionamento della centrale, pur non costituendo la migliore scelta possibile dal punto di vista della pericolosità geomorfologica, appare comunque migliorativo rispetto alla precedente ubicazione. Inoltre, è tecnicamente sostenibile, in quanto è assai probabile che, in caso di evento alluvionale, l'acqua di esondazione in corrispondenza del sito della centrale avrà modesta energia e ridotti tiranti idrici sul p.c.. Soltanto se il Comune, come da normativa – vedasi la DGR 9/12/2015 n. 18-2555, dichiarerà che l'impianto idroelettrico non è altrimenti localizzabile in quanto non sussistono alternative alla localizzazione dell'opera al di fuori delle zone soggette a pericolosità geologica elevata e molto elevata, la nuova ubicazione dell'edificio della centrale potrà essere accettata”*;

- in merito a tale ultima problematica il Vicesindaco del Comune di Usseglio ha dichiarato che *"... nel corso dell'alluvione del 2000 la zona attualmente prescelta è stata oggetto di allagamento, pur senza problematiche di pericolosità. Ritiene che la centrale possa essere ubicata sia a nord che a sud della strada provinciale. Ritiene che la localizzazione proposta possa andare bene"*;
- conseguentemente a quanto sopra la Conferenza dei Servizi, dopo avere esaminato le possibili alternative progettuali alla ubicazione della centrale nel sito proposto nell'ultima configurazione, ha affermato che *"Non risulta dimostrato che l'ubicazione della centrale nella posizione proposta sia l'unica posizione possibile"*, dando atto inoltre che, per le carenze documentali richiamate nella citata relazione datata 31/5/2017 *"Risulta altresì che non è presente una analisi tecnica completa che dimostra che la posizione prescelta non abbia problematiche di natura geologica-geotecnica"*; in conclusione la Conferenza, concordando con le valutazioni del Responsabile del procedimento: *"Per tutto quanto sopra ritiene che i motivi ostativi posti con la nota del Servizio Risorse Idriche in data 13/4/2017 prot. n. 46155 non risultino superati, in quanto da un lato la proposta progettuale necessiterebbe ancora, per valutarne la autorizzabilità, ulteriori integrazioni, dall'altro risulta contraria agli strumenti di pianificazione vigenti senza che vi siano evidenze condivisibili di non altrimenti localizzabilità"*, ha attestato che *"... non risultano superati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza espressi nella precedente riunione e riportati nella nota del Servizio Risorse Idriche in data 13/4/2017 prot. n. 46155"*;

Constatato che

- in presenza di strumenti di pianificazione che escludono la possibilità di realizzazione di interventi quali quello in questione, le eventuali condizioni di realizzabilità, nella fattispecie la non altrimenti localizzabilità dell'opera, devono essere oggettive e condivisibili;
- nel caso specifico tale condizione non risulta dimostrata: per quanto il Comune abbia dichiarato *"che la localizzazione proposta possa andare bene"*, allo stesso tempo ha affermato *"... che la centrale possa essere ubicata sia a nord che a sud della strada provinciale"*, laddove nel primo caso (a nord della SP) risulta accertata nel corso dei lavori la presenza di terreni agricoli senza diversi vincoli a poche decine di metri dal sito prescelto, in adiacenza alla ubicazione originariamente prevista nella prima configurazione progettuale;
- altresì le lacune progettuali evidenziate nel corso dei lavori non escludono problemi di realizzabilità dell'intervento anche sul sito prescelto, sotto il profilo della compatibilità geotecnica dei terreni con la tipologia di infrastruttura;
- in presenza di alternative progettuali la problematica della sicurezza in rapporto al dissesto idrogeologico deve comunque costituire interesse prevalente;
- risulta inoltre che il progetto in esame non è idoneo ad essere oggetto di autorizzazione ai fini della compatibilità idraulica, ed anche in tal caso le lacune progettuali non consentono di escludere che l'ultima configurazione presenti problematiche di fattibilità dell'intervento ;

Considerato che

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITÀ DELL'ARIA

Servizio Risorse Idriche

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 8616904 - Fax 011 8614280

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate)

risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it (per posta non certificata)

www.cittametropolitana.torino.it

- ai sensi di legge non risulta possibile la formulazione da parte degli Enti di una ulteriore richiesta integrativa ai fini del superamento dei motivi ostativi posti ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 e s.m.i.; in aggiunta a ciò, risulta peraltro dagli atti che la configurazione progettuale in esame risulta già essere il risultato di una prima variante (derivante dalla incompatibilità della prima proposta sia sotto il profilo idraulico che idrogeologico), a sua volta oggetto di una prima richiesta integrativa – che alla data odierna risulta riscontrata in modo parziale e non esaustivo ai fini della acquisizione delle autorizzazioni necessarie;
- per tutto quanto esposto, sulla base di quanto emerso nel corso dei lavori e sopra descritto, non sussistono gli elementi per la conclusione con esito favorevole del procedimento integrato disciplinato dall'art. 26bis del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10R e s.m.i.;

Ritenuto pertanto necessario, alla luce di quanto sopra, ai sensi dell'art. 14ter della L. 241/1990 e s.m.i., procedere all'adozione della Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi con esito negativo, valutate le specifiche risultanze della Conferenza medesima e tenuto conto delle posizioni espresse in quella sede;

Visti:

- il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. avente per oggetto *"Norme in materia ambientale"*;
- il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i.: *"Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;
- la L.R. 26/4/2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative alla *"gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ..."*;
- il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Regolamento regionale recante: *"Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)"*;
- la L.R. 40/1998 e s.m.i. in materia di *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedura di valutazione"*;
- il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (PTC2) approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21/7/2011;
- il D.P.C.M. 27/10/2016 recante *"Approvazione del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico Padano"*;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1 del 24/2/2010 *"Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del Fiume Po"*, la Deliberazione n. 7 del 17/12/2015 *"Riesame e Aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021"* e la Direttiva Derivazioni di cui alla Deliberazione n. 8 del 17/12/2015;
- la Legge 7/4/2014, n. 56 *"Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"* – con particolare riferimento all'art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5/6/2003 n. 131;

- l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino che assegnano la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente, nonché l'art. 48 dello stesso Statuto;
- gli articoli 41 e 45 dello statuto;

DETERMINA

- 1) di dare atto che, ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi del 5/6/2017 finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto può essere dichiarata conclusa con esito negativo, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate;
- 2) di rigettare, conseguentemente, la domanda in data 13/4/2015 di Acea Pinerolese Energia S.r.l. citata in oggetto, di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Usseglio, e di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Stura di Viù nel medesimo Comune;
- 3) di comunicare che, in relazione al programmato intervento, il presente provvedimento costituisce chiusura del procedimento integrato di cui all'art. 26bis del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., e conseguentemente di tutti i procedimenti e gli endoprocedimenti citati in premessa;
- 4) di notificare il presente provvedimento al richiedente e a tutti i soggetti titolari di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati facenti parte della Conferenza dei Servizi per lo svolgimento del procedimento integrato in parola.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale competente o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla sua notificazione.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 21 GIU. 2017



Il Dirigente
(dott. Guglielmo FILIPPINI)

